

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 3372-D</sup>

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 23 aprile 1991 (v. stampato Senato n. 2782)*

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 1992 (v stampato Camera n. 3372-B)*

**NUOVAMENTE APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 1° febbraio 1992*

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,  
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

*in data 27 febbraio 1992 (v. stampato Doc. I, n. 24)*

**d'iniziativa del deputato VAIRO**

Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.182 milioni annui, a decorrere dal 1992 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento: « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.